

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE 2012 SULLA  
REGOLAMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI LEGGE RIGUARDANTE  
LA TASSAZIONE AGEVOLATA SU TALUNE VOCI DELLA  
RETRIBUZIONE**

Il giorno **12 dicembre 2011** presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE del Veneto**, rappresentata dal Presidente Sbalchiero Giuseppe, assistito dal segretario regionale Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e da Umberto D'Aliberti;

e


- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;

- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;

- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata da Giannino Rizzo.

Premesso che

- l'art.1 comma 47 della legge n. 220 del 2010 aveva previsto, per il periodo di imposta relativo al 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, efficienza organizzativa e simili;



- le parti hanno definito il 24 marzo 2011 un'intesa regionale interconfederale valida per il 2011 che ha recepito i contenuti dei contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro con riferimento agli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010, avevano consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

- l'art. 22 comma 6 della L. 183/2011, così come previsto dall'art. 22 comma 6 legge 12 novembre 2011 n.183 (legge di stabilità 2012) ha disposto per tutto il 2012 un regime di tassazione agevolata per le retribuzioni riconducibili a incrementi di produttività [...] e previste da contratti collettivi di secondo livello ;

### Le parti

sottolineano in maniera positiva gli esiti della contrattazione interconfederale veneta che, nelle diverse tornate e sotto diverse angolature, ha anche promosso e messo a punto la bilateralità veneta;

evidenziano altresì come la contrattazione regionale attivata per i settori artigiani, molti dei quali esposti ai maggiori problemi della crisi, abbia confermato quel ruolo di territorio aperto al negoziato ed alla concertazione che da sempre è patrimonio delle parti sociali venete;

in questo ambito riaffermano l'importanza di un rapporto tra la negoziazione regionale e la bilateralità che ha permesso e permette tuttora di costruire una rete di servizi per imprese e lavoratori che completano il trattamento economico e normativo definiti all'interno dei CCRL e nel contempo consentono strumenti di tutela sociale in riferimento ai posti di lavoro ed alle professionalità aziendali;

conseguentemente ritengono che vada percorsa in maniera congiunta ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo della contrattazione regionale sia interconfederale che di categoria nell'artigianato veneto.

### Tutto ciò premesso

1) Le Parti intendono riaffermare le disposizioni presenti in tutta la contrattazione regionale veneta di settore dedicata alle imprese artigiane ed ai datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione dei relativi accordi, finalizzate a sostenere la relazione tra attività lavorativa e le variabili condizioni del mercato, ed in tal senso originate dal comune impegno di incentivare, nel rispetto della sicurezza e della dignità del lavoro, la qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e le quantità produttive della piccola impresa di tutti i settori tramite un'appropriata gestione degli orari, una migliore organizzazione del lavoro e l'attivazione di relativi compensi ai lavoratori.

A questo proposito, a mero titolo esemplificativo, vanno annoverati gli istituti della contrattazione regionale riguardanti la compensazione dei regimi di orario,



l'accantonamento annuo di compensazione, della "banca ore", e ogni altro istituto legato alla gestione in forma flessibile dell'orario di lavoro nonché l'attivazione nella medesima contrattazione regionale di premi territoriali legati all'andamento del settore e/o alla presenza al lavoro sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dai contratti regionali.

2) Quali premesse a tali disposizioni regionali, le Parti ritengono fondamentali le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali artigiani applicati in azienda che qui vengono recepite e relative a:

*il trattamento economico per il lavoro straordinario e/o supplementare (anche erogato a questo titolo in forma forfetizzata), i compensi per l'utilizzo di clausole elastiche e/o flessibili nei rapporti a tempo parziale, il lavoro festivo o domenicale anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, il compenso per l'attivazione dell'istituto della flessibilità, dei recuperi o compensazioni dell'orario settimanale di lavoro e per l'attivazione del lavoro a turni, e comunque le diverse voci retributive derivanti dalla medesima contrattazione, atte a favorire una efficiente organizzazione del lavoro ai fini della produttività aziendale.*

3) Ritengono analogamente riconducibili ad una migliore organizzazione produttiva, e pertanto recepite dalla presente intesa, le stesse disposizioni richiamate ai punti precedenti e contenute:


- in tutti i contratti collettivi nazionali e territoriali non artigiani applicati dalle imprese e da datori di lavoro associati alle associazioni territoriali aderenti alle associazioni artigiane firmatarie la presente intesa;

- nelle regolamentazioni adottate dalle associazioni artigiane del Veneto nonché dagli enti o dalle società da loro promosse o partecipate o collegate; l'applicazione del presente accordo sarà comunicata alla Federazine Regionale di riferimento e diverrà parte integrante del presente accordo;

- nelle regolamentazioni adottate dall'Ente Bilaterale Artigianato Veneto e dalle Casse Edili Artigiane del Veneto.

Le fattispecie sopraindicate riguardanti le regolamentazioni saranno attivabili nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

4) Le Parti confermano pertanto che tutti i trattamenti economici riservati al personale dipendente, ivi inclusi i lavoratori somministrati, derivanti dalle disposizioni previste dalla contrattazione nazionale/territoriale (ovvero da regolamentazione) come sopra specificato, rispondono al comune intento di prevedere condizioni premiali alle tipologie di prestazione lavorativa che favoriscano la migliore organizzazione del lavoro utile ad incrementare la qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e quantità produttive aziendali.



5) Il presente accordo ha efficacia per tutti i dipendenti (ivi inclusi i lavoratori somministrati, anche se occupati presso sedi o unità produttive situati fuori dalla Regione del Veneto) le cui imprese e datori di lavoro, con sede legale nella Regione del Veneto, applicano i CCNL/CCRL artigiani ovvero, anche con sede al di fuori del Veneto, sono iscritte alle associazioni artigiane territoriali aderenti alle Federazioni Regionali artigiane firmatarie la presente intesa.

Ha efficacia altresì per i dipendenti delle associazioni artigiane territoriali aderenti alle Federazioni Regionali artigiane firmatarie la presente intesa nonché per i dipendenti degli enti o strutture da esse promosse, partecipate o costituite nonché per i dipendenti dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto e per le Casse Edili Artigiane. L'applicazione delle agevolazioni fiscali agli istituti sopra definiti avviene nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.


6) Il presente accordo si applica a tutte le somme erogate sulla base dei titoli sopradescritti nel corso dell'anno 2012, ai sensi della specifica normativa di legge e sue modificazioni ed integrazioni.


7) Imprese e datori di lavoro ne daranno comunicazione ai loro dipendenti con il cedolino paga del mese di marzo 2012 (sulla base di un testo predisposto dalle parti) e, laddove presenti, ne informeranno la RSA/RSU.

8) Per le imprese che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti artigiani il contenuto del presente accordo risulta sussidiario e cedevole rispetto a quanto eventualmente previsto in accordi aziendali o pluriaziendali.

CONFARTIGIANATO IMPRESE DEL VENETO  


CGIL VENETO  


CNA DEL VENETO  


CISL VENETO  


CASARTIGIANI DEL VENETO  


UIL VENETO  
